

Buona 21.8.2006

DELIBERA C.C. N° 33  
del 28.4.06



COMUNE DI BERGEGGI
04.01.5 063788
CAT. _____ CLASSE _____
ALLEGATI N.° _____

**COMUNE DI BERGEGGI**  
PROVINCIA DI SAVONA

PROVINCIA DI SAVONA  
  
 SAVONA  
 Nr.0049121 Data 13/07/2006  
 Tit. 010.003.003 Arrivo

# PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (L.447/95 E L.R. 31/94)

## VARIANTE 2005

ADEGUATA ALE  
RICHIESTE DELLA  
PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI BERGEGGI
18.08.C6 007668
CAT. _____ CLASSE _____
ALLEGATI N.° _____



**APPROVATO CON  
DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE**

N. 146 DEL 25.07.2006

S.T.A. Studio Tecnico Ambientale Srl  
Corso Monte Grappa 19/2  
16137 GENOVA 010/2518595

Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Laura Bocca  
Ing. Francesco Scarlatti

*Lombardi*  
*Francesco Scarlatti*



---

## CONSIDERAZIONI GENERALI

La presente relazione, redatta dalla Dott.ssa Laura Bocca, tecnico competente in acustica ambientale D.G.R. 3653 del 31.10.1996, coadiuvata dall'Ing. Francesco Scarlatti è inerente la zonizzazione acustica del **Comune di Bergoggi**. A seguito dell'introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447. (GU n. 127 del 1/6/2004) è necessario rivedere l'attuale zonizzazione acustica verificando la classificazione delle arterie viarie che attraversano il territorio comunale. L'ultima versione della zonizzazione acustica del territorio è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 18 giugno 2001.

### 1.1 Basi Giuridiche

Le basi giuridiche dalle quali partire per la redazione del Piano sono a carattere nazionale e regionale: ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 31/94 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'Inquinamento Acustico" i Comuni hanno l'obbligo di realizzare la zonizzazione acustica del proprio territorio da sottoporre all'approvazione della Provincia di appartenenza, come previsto dall'art 4 della succitata legge regionale (punto L).

Il quadro di riferimento normativo per l'elaborazione della zonizzazione acustica è costituito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al Rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e dalla legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'Inquinamento Acustico". A livello regionale la normativa di riferimento è costituita dalla Legge della Regione Liguria 31/94 e dal D.G.R. n°1977 del 16 giugno 1995 "Prescrizioni tecniche per l'attuazione della legge Regionale 4 luglio 1994 n°31".

La zonizzazione acustica del territorio viene effettuata applicando il metodo indicato nel documento S.I.A.R. del Ministero dell'Ambiente che tiene conto delle linee guida emanate da alcune regioni.

### 1.2 Normativa

Lo stato italiano ad oggi ha emanato le seguenti leggi in materia acustica:

- D.P.C.M. 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno",
- D.L. 15/08/91 n° 277 "Attuazione delle Direttive n° 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n°83/477/CEE, n° 86/188/CEE e n° 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi determinati da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'Art. 7 della Legge 30/07/90 n° 212;
- D.L. 27/01/92 n° 137 "Attuazione della Direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica emesso dalle gru a torre";
- Legge n° 477 del 26/10/95 "legge quadro sull'inquinamento acustico" in G.U. n° 254 del 30/10/95;
- Legge n° 426 del 9/12/98 "Nuovi interventi in campo ambientale" in G.U. n° 291 del 14/12/98;

La Legge 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Il carattere onnicomprensivo della Legge è evidenziato dalla definizione stessa di "inquinamento acustico" che è riportata nella Legge.

## COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di SAVONA

---

Con questo termine si intende infatti *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”*.

A questa Legge, che ha definito il “quadro di riferimento”, sono collegati una serie di decreti attuativi e le leggi regionali.

A tale proposito sono stati promulgati i seguenti decreti attuativi della 447/95:

- D.M.A. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” in G.U. n° 52 del 4/3/97;
- D.P.C.M. 18/9/97 “determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” in G.U. n° 233 del 6/10/97;
- Per tener conto della difficoltà di applicazione è stato emanato il D.P.C.M. 19/12/97 in G.U. n° 296 del 20/12/97 che proroga di sei mesi il termine per l'installazione di sistemi di registrazione del livello sonoro;
- D.M.A. 31/10/97 “Metodologia del rumore aeroportuale” in G.U. n° 267 del 15/11/97;
- D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” in G.U. n° 280 del 1/12/97;
- D.P.C.M. 5/12/97 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in G.U. n° 297 del 22/12/97;
- D.P.R. 11/12/97 n° 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” in G.U. n° 20 del 26/1/97;
- D.M.A. 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” in G.U. n° 76 del 1/4/98;
- D.P.C.M. 31/3/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'Art. 3 Comma 1 lettera b), e dell'Art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” in G.U. n° 120 del 26/5/98;
- D.P.R. 18/11/98 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'Art. 11 della Legge 26 ottobre 95, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” in G.U. n° 2 del 4/1/99;
- D.P.C.M. 16/4/99 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- D.M.A. 20/5/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
- D.P.R. 2/9/99 n° 348 “Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere”;
- D.M.A. 3/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” in G.U. n° 289 del 10/12/99;
- D.P.R. 9/11/99 n°476 “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11/12/97 n° 496, concernente il divieto di voli notturni” in G.U. n° 295 del 17/12/99;

## COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di SAVONA

- D.L. 4/8/2000 “Disposizioni modificative e correttive del D.L. 4/8/99 n° 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro”;
- D.M.A. 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” in G.U. n°285 del 2/12/2000;
- D.P.R. 3/4/2001 n° 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 novembre 1995, n° 447;
- D.M.A. 23/11/2001 “Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29/11/2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” in G.U. n° 288 del 12/12/2001;
- D.P.R. 31/7/2002 n° 179 “Disposizioni in materia ambientale”;
- D.Lgs. 4/9/2002 n° 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.

### Legislazione Nazionale

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 273 del 21/11/2002 – Suppl. Ordinario n. 214). Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D. Lvo 135/92; D. L.vo 136/92; D. L.vo 137/92; D.M. 316/94; D.M. 317/94.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005 (GU n. 139 del 18/6/2003 – Suppl. Ordinario n. 95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTRISMOG, RIFIUTI, MOBILITA’ SOSTENIBILE)

Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15/11/2003 – Suppl. Ordinario n. 173) ART. 14. (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447. (GU n. 127 del 1/6/2004).

Circolare 6 settembre 2004: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15/9/2004).

Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13: Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17/2/2005).

**1.3 Relazioni con il PRG**

Il piano è uno strumento di regolazione delle destinazioni d'uso acustico del territorio, complementare al Piano Regolatore dal quale dipende gerarchicamente. Le prescrizioni del Piano di Zonizzazione acustica non impediscono di per sé la costruzione di edifici con destinazioni d'uso difforme rispetto alle definizioni di legge, ma si limitano ad indicare che, quando si voglia inserire un nuovo edificio in un'area nella quale sia presente una violazione dei limiti di zona, devono essere adottati provvedimenti per garantire il rispetto dei limiti. Vengono stabiliti i livelli massimi di rumore che tutte le sorgenti, insieme, possono immettere in un punto qualunque dell'area classificata

La zonizzazione acustica del territorio, già prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede, in particolare, che i Comuni, al fine della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, adottino la classificazione in zone riportata nella tabella I.

I valori limiti di immissione ed emissione anche se già anticipati con il D.P.C.M. 1 marzo 1991 sono stati ripresi e completati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 che indica inoltre i valori di qualità in riferimento alle medesime classi acustiche

**TABELLA 1 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORE PER CLASSE D'USO (L eq dB(A))**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I. Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II. Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III. Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV. Aree ad intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V. Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI. Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Il superamento dei valori di attenzione produce l'obbligo della realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.

Per limiti di IMMISSIONE secondo quanto indicato dal D.L. 447/95 art 2 comma f) è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori

**TABELLA 2 - LIMITI DI EMISSIONE SONORE PER CLASSE D'USO (L eq dB(A))**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I. Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II. Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III. Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV. Aree ad intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V. Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI. Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Il superamento dei valori di attenzione produce l'obbligo della realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.

Secondo quanto indicato dal D.L. 447 art.2 comma e) viene definito come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora in prossimità della sorgente stessa

COMUNE DI BERGEGGI  
Provincia di SAVONA

TABELLA 2 - VALORI DI QUALITA' PER CLASSE D'USO (L eq dB(A))

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I. Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II. Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III. Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV. Aree ad intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V. Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
VI. Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tra gli scopi del Piano di Zonizzazione acustica, relativamente alla programmazione a lungo termine dell'uso del territorio, vi è quello di separare le attività rumorose da quelle destinate al riposo. In linea generale si può dire che è utile concentrare le sorgenti sonore in aree attorno alle quali non vi siano recettori sensibili come abitazioni, scuole ed ospedali, separandole anche, dove possibile, dalle aree residenziali

I valori di qualità sopra indicati non rappresentano dei limiti il cui superamento comporti violazione da parte di sorgenti specifiche: rappresentano un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere

**TABELLA 4 - DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

<p><u>CLASSE I.</u></p> <p><b>AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE</b></p>
<p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Aree ospedaliere</li><li>❖ Aree scolastiche</li><li>❖ Aree destinate al riposo ed allo svago</li><li>❖ Aree residenziali rurali</li><li>❖ Aree di particolare interesse urbanistico</li><li>❖ Parchi pubblici</li></ul>
<p><u>CLASSE II.</u></p> <p><b>AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE</b></p>
<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali</p>
<p><u>CLASSE III.</u></p> <p><b>AREE DI TIPO MISTO</b></p>
<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>

COMUNE DI BERGEGGI  
Provincia di SAVONA

CLASSE IV.

**AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V.

**AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

CLASSE VI.

**AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Nella legge quadro 477/95 che regola la zonizzazione acustica vi è la prescrizione di non porre in adiacenza aree la cui classificazione differisca oltre 5 dB (A). Quando nella realtà della città costruita siano consolidate aree produttive adiacenti aree residenziali o protette, vengono create delle fasce di decadimento sonoro tra di esse, allo scopo di permettere la dispersione di una parte sufficiente di energia sonora. La larghezza delle fasce di decadimento è variabile. Nella determinazione dell'ampiezza infatti non viene solo considerata l'attenuazione dovuta alla distanza ma la configurazione del territorio e l'eventuale area costruita considerando quindi l'effetto assorbente generato dagli edifici posti in prima linea rispetto le sorgenti

## 2. CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO

### 2.1 *Impostazione del Piano*

Il piano di zonizzazione acustica è il primo strumento organico che esplicita le intenzioni dell'Amministrazione Comunale riguardo la protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico ambientale. Si tratta di un'interpretazione delle norme nazionali e regionali che adatta alla situazione locale

La metodologia utilizzata per la redazione del piano tiene conto della valutazione dei seguenti fattori:

- ❖ Uso consolidato del territorio;
- ❖ Programmi sulla qualità e quantità dello sviluppo previsto dal Piano Regolatore
- ❖ Inizio di un processo generalizzato di riduzione delle emissioni acustiche per proteggere i cittadini dall'inquinamento acustico
- ❖ Accertamento della presenza ed eventualmente dell'entità delle violazioni dei limiti
- ❖ Compatibilità con gli altri strumenti di pianificazione

In altre parole l'attribuzione delle classi acustiche delle diverse aree non è una fotografia dell'esistente, ma tiene conto dell'uso del territorio e rappresenta la fase iniziale di una situazione acustica che l'Amministrazione intende raggiungere in tempi medi.

Il presente piano viene aggiornato, rispetto alla precedente versione, redatta nel 2001, per l'intervento di nuove cogenti normative relative essenzialmente al traffico veicolare

**TABELLA 5**

ZONA		COLORE
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree ad intensa attività umana	Rosso
V	Aree prevalentemente industriali	Viola
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

## 2. CRITERI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

I criteri da utilizzare per la zonizzazione sono contenuti nell'art 6 della L.R. 31/94. Questi risultano essere:

- Divieto di prevedere contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore i 5 dB. La norma si applica, previo accordo, anche nel caso di aree contigue appartenenti a Comuni Limitrofi.
  - Delimitazione dei confini in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore.
  - La delibera della Giunta Regionale n° 1977/95 all'art. 17 indica i parametri da utilizzare per la predisposizione della zonizzazione acustica:
    1. densità di popolazione
    2. presenza di attività commerciali e di uffici
    3. presenza di attività industriali
    4. presenza di attività artigianali
    5. traffico veicolare
    6. impianti ed attrezzature di pubblica utilità
- ❖ P.R.G.
  - ❖ Mappa delle vie di traffico con indicata la tipologia ed il numero medio orario di veicoli
  - ❖ Mappa indicante la dislocazione delle aree industriali e commerciali
  - ❖ mappa indicante la densità abitativa delle zone

Le prescrizioni tecniche per l'attuazione delle Legge Regionale già citata specificano, infine, che la zonizzazione dei centri abitati debba essere rappresentata su Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5000, mentre la zonizzazione delle aree esterne ai centri abitati deve essere visualizzata su medesimo supporto in scala 1:10.000.

**Considerate le caratteristiche e le dimensioni del comune di Bergeggi vengono proposte 2 tavole predisposte su C.T.R. 1:5000. Utilizzando i supporti informatici è comunque possibile ottenere degli ingrandimenti di dettaglio nella scala voluta**

Sulla scorta delle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento a livello nazionale e regionale, sono state individuate da alcune regioni e province linee guida che vengono prese in considerazione nell'elaborazione della presente relazione.

La classificazione in zone del territorio comunale costituisce, indubbiamente, un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

COMUNE DI BERGEGGI  
Provincia di SAVONA

---

A tal fine come già ricordato, si fa presente che tale classificazione deve fare necessario riferimento alle specifiche caratteristiche ed alle tipologie d'uso del territorio e non può, pertanto, limitarsi a fornire una fotografia del medesimo sotto il profilo "acustico" per cui la stessa non può essere derivata in modo automatico dai piani regolatori esistenti.

La classificazione in zone del territorio deve essere, pertanto, il risultato di un'analisi del territorio stesso fondata da un lato sulle indicazioni del piano regolatore e dall'altro su di una attenta considerazione e valutazione della situazione territoriale di fatto esistente, sia sotto il profilo topografico, che sotto quello tipologico.

Al fine di evitare, per quanto possibile, una zonizzazione a "macchia di leopardo", non sono state individuate zone con estensione inferiore a 100 m di larghezza; eccezion fatta per un'unica zona denominata "fascia di rispetto" la quale separa due zone che, date le loro caratteristiche, non potrebbero essere adiacenti. Il presente studio è strutturato in maniera di intervenire al minimo sulle zone isoacustiche già precedentemente individuate e contemporaneamente adeguare il piano alle nuove disposizioni di legge.

### 3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Nell'individuazione e nella classificazione delle diverse zone del territorio comunale di Bergeggi si è considerato come dato di partenza imprescindibile la particolare realtà territoriale del Comune e le sue caratteristiche specifiche dal punto di vista insediativo e dello sviluppo.

Il Comune di Bergeggi è un piccolo comune della provincia di Savona con superficie di 341 ha, altitudine massima di 440 m e minima 0 m s.l.m.. La popolazione residente è di circa 1100 unità che durante il periodo estivo quintuplicano. Dal punto di vista viario il territorio di Bergeggi è caratterizzato dalla presenza della S.S. 1 Aurelia e dalla vecchia strada di monte che porta al vecchio borgo e che, dopo aver raggiunto Torre del Mare torna all'Aurelia. Il territorio del Comune di Bergeggi non presenta aspetti particolari per quanto attiene la densità della popolazione e, fatta eccezione per l'area portuali, non presenta aree industriali. Gli esercizi commerciali sono tutti di piccole dimensioni con un impatto praticamente nullo sul traffico locale. Di importanza rilevante è la presenza turistica nel periodo estivo e nel fine settimana.

L'economia del Comune è basata essenzialmente sulle attività turistiche e commerciali. Il traffico pesante è limitato.

### 4. TRAFFICO VEICOLARE

Al fine della rideterminazione delle classi di appartenenza delle zone adiacenti le infrastrutture di trasporto vengono

1. Ai fini dell'applicazione del d.p.r. 142/1994, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto 142/04;

c) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

e) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo

COMUNE DI BERGEGGI  
Provincia di SAVONA

---

per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

f) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

g) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonchè dall'allegato 1 al presente decreto:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

I valori limite di immissione devono essere verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

**Fascia di pertinenza acustica**

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Le strade interne che da Torre del Mare portano a Vado sono classificate in classe III al fine di permettere il passaggio di traffico pesante od in estate consentire una viabilità alternativa all'Aurelia in caso di congestione della strada litoranea. Le strade comunali che ricadono in diverse zone (ad esempio II e III) avranno limiti di velocità adeguati nella classe inferiore atti a garantire il rispetto dei limiti di legge.

**5. AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

L'amministrazione comunale individua come aree destinate a manifestazioni temporanee rumorose la zona 3. Tale area sita all'interno del centro abitato, è classificata in classe IV.

**COMUNE DI BERGEGGI**  
Provincia di SAVONA

TABELLA 6

**STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI**  
(AMPLIAMENTI IN SEDE AFFIANCAMENTI E VARIANTI)

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A Autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- Strade extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D- urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come previsto dall'art 6 comma 1 lettera a9 della legge 447/1995			
F- Locale		30				

**COMUNE DI BERGEGGI**  
Provincia di SAVONA

**TABELLA 7 STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE**

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A Autostrade		250	50	40	65	55
B- Strade extraurbane principali		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	250	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre extraurbane secondarie)	150	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	65	55
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come previsto dall'art 6 comma 1 lettera a9 della legge 447/1995			
F- Locale		30				

**Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti**

1. Per infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 6 dell'Allegato 1
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

1 Per le infrastrutture citate il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonchè dei ricettori.

COMUNE DI BERGEGGI  
Provincia di SAVONA

---

2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui precedenti sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

In caso di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture nuove o comunque definite dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

#### 4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BERGEGGI

Premessa:

Per la realizzazione della zonizzazione acustica vengono di seguito indicati i parametri da prendere in considerazione.

Questi sono:

1. Densità di popolazione (espressa in abitanti per ettaro);
2. Presenza di attività commerciali ed uffici (espressa come abitanti per attività);
3. Presenza di attività industriali;
4. Presenza di attività artigianali (espressa come superficie occupata rispetto alla superficie totale);
5. Traffico veicolare (espresso in veicoli all'ora);
6. Impianti ed attrezzature di pubblica utilità;

Per le zone in cui dividere il territorio si rimanda alla tab I (pag 2 della presente relazione tecnica).

*Eventuali edifici che risultino o risulteranno tagliati dalle linee di demarcazione delle classi acustiche sono da attribuirsi alla classe più bassa*

**COMUNE DI BERGEGGI**  
Provincia di SAVONA

**CARTOGRAFIA**

Si è elaborata CARTOGRAFIA in scala 1: 5000 (C.T.R.),

**5. ANALISI DEI PARAMETRI**

Il Comune di Bergoggi è stato suddiviso in 13 zone, tutte interessate da insediamenti umani ad eccezione delle aree agricole e adiacenti le principali arterie viarie. Per ciascuna di queste zone è stata effettuata l'analisi dei parametri così come indicato al capitolo precedente.

Vengono indicate in rosso le zone che hanno subito delle variazioni a seguito della nuova zonizzazione del comune

N° Zone	ANALISI DEI PARAMETRI						CLASSE	NOTE E DESCRIZIONE
	P <sup>1</sup>	C <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	A <sup>4</sup>	T <sup>5</sup>	Tot <sup>6</sup>		
1.	0	3	3	3	3	12	<b>V</b>	Porto industriale
2.	2	1	1	1	3	0	<b>IV</b>	Via Aurelia 100 m. DPR 142/01
3.	3	2	0	0	3	8	<b>IV</b>	Area per manifestazioni temporanee
4.	1	2	0	2	3	8	<b>III</b>	Fascia di rispetto via Aurelia e zona mista abitati Bergoggi e Torre del Mare e zone per installazione impianti dei teleradiocomunicazione Strada Bergoggi S. Genesisio ed area di trasformazione TR1 Zona mista e ambiti agricoli Insediamenti artigianali ex campo sportivo Area di trasformazione TR3
5.	0	0	0	0	0	0	<b>III</b>	Zona per installazione impianti dei teleradiocomunicazione
6.	1	1	0	3	2	7	<b>II</b>	Ambiti residenziali e fasce di rispetto
7.							<b>II</b>	Ambiti residenziali e fasce di rispetto
8.	2	1	0	0	2	5	<b>II</b>	Ambiti residenziali e fasce di rispetto
9.	2	1	0	0	1	4	<b>II</b>	Fascia di rispetto area per impianti di teleradiocomunicazione Monte Mao
10.	0	0	0	0	0	0	<b>I</b>	Ambiti non insediati a forte connotazione naturalistica Monte S.Elena
11.	0	0	0	0	0	0	<b>I</b>	Ambiti non insediati a forte connotazione naturalistica
12.	0	0	0	0			<b>I</b>	Ambito riserva naturale dell'isola di Bergoggi
13.							<b>I</b>	Scuole

<sup>1</sup> P= DENSITA' DI POPOLAZIONE

<sup>2</sup> C= PRESENZA DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED UFFICI

<sup>3</sup> I= PRESENZA DI ATTIVITA' INDUSTRIALI

<sup>4</sup> A= PRESENZA DI ATTIVITA' ARTIGIANALI

<sup>5</sup> T = TRAFFICO VEICOLARE

<sup>6</sup> Tot = Punteggio Totale (vedi tabella 4)

COMUNE DI BERGEGGI  
Provincia di SAVONA

TABELLA 4 ANALISI DEI PARAMETRI

<i>parametri</i>	<i>valori</i>			
Densità di popolazione	nulla	Bassa	Media	Alta
Densità esercizi commerciali	nulla	Bassa	Media	Alta
Densità di attività artigianali	nulla	Bassa	Media	Alta
Volume del traffico	assente	Basso	Medio	Alto
PUNTEGGIO	0	1	2	3

TABELLA 5 ASSEGNAZIONE ALLE ZONE II - III - IV IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE

<i>PUNTEGGIO TOTALE</i>	<i>CLASSE D DESTINAZIONE D'USO</i>
Da 1 a 4	II
Da 5 a 8	III
Da 9 a 12	IV

5. INSERIMENTO ZONE CENSUARIE NELLE ZONE ISOACUSTICHE

CLASSE I	10 - 11 - 12 - 13
CLASSE II	6 - 7 - 8 - 9
CLASSE III	4 - 5
CLASSE IV	2 - 3
CLASSE V	1
CLASSE VI	

Il Tecnico Competente

  
Dott.ssa Laura Bocca

Dott. Ing. Francesco Scarlatti

